

Criteri di riconoscimento dei titoli pregressi

A.A. 2018-2019

**(Allegato al Regolamento didattico del CdLM a ciclo unico quinquennale
in Scienze della Formazione Primaria, LM 85-bis)**

1. Condizioni di diritto

1.1. Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui lo Studente o la Studentessa (d'ora in poi 'Studente') può avvalersi, tramite richiesta scritta al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, da inviare via mail alla casella mail della Segreteria Studenti (segscform@unibo.it), corredata di tutta la documentazione delle certificazioni possedute in originale, in carta libera, da cui risultino evidenti il Settore Scientifico Disciplinare (d'ora in poi SSD), la denominazione dell'esame, il voto, il numero di crediti.

1.2. Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Bologna.

1.3. Il riconoscimento della carriera pregressa deve essere richiesto entro e non oltre i primi tre mesi dall'immatricolazione nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria.

1.4. Lo Studente che presenta domanda di riconoscimento di crediti pregressi potrà ottenere il riconoscimento di attività formative sui cinque anni del Corso di Laurea. L'iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (d'ora in poi SFP) sarà possibile se la somma dei Crediti Formativi (d'ora in poi CFU) raggiunti sarà pari o superiore a 40; l'iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria sarà possibile se la somma dei CFU raggiunti sarà pari o superiore a 80. Non è possibile l'iscrizione ad anni superiori al terzo, indipendentemente dai CFU eventualmente riconosciuti.

1.5. All'atto di presentazione della domanda lo Studente dovrà obbligatoriamente consegnare un foglio in carta libera in cui elenca gli esami della carriera precedente di cui chiede il riconoscimento sulla base della personale lettura dei 'Criteri di riconoscimento dei crediti' e della 'Tabella delle corrispondenze' pubblicati sul sito di Scienze della Formazione Primaria. Tale documento sarà consultato dalla Commissione Piani di studio, senza alcun valore vincolante. Il fac-simile della dichiarazione è scaricabile dal sito di SFP al link <https://corsi.unibo.it/magistralecu/ScienzeFormazionePrimaria/riconoscimento-crediti>

1.6. Lo Studente potrà fare ricorso contro la valutazione della Delibera di riconoscimento (d'ora in poi anche 'Piano di Studio') rivolgendosi direttamente al Docente che l'ha compilata, tramite mail oppure durante il ricevimento indicato sul sito del Docente stesso, entro tre mesi dalla data presente nella Delibera di riconoscimento.

2. Titoli validi

2.1. Ai fini del riconoscimento, *sono validi* tutti i titoli acquisiti all'interno di un percorso accademico pubblico (lauree di vecchio ordinamento, lauree di I e di II livello, master, scuole di specializzazione, corsi di dottorato) e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della legge 148 del 2002 [http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.html]

2.2. *Sono esclusi* dal riconoscimento i corsi abilitanti e i titoli non rilasciati da struttura universitaria.

3. Criteri di esonero

3.1. Esami

3.1.1. La Commissione Piani di Studio e il Consiglio di Corso di Laurea si atterranno in maniera rigorosa e insindacabile ai Criteri di riconoscimento degli esami della carriera pregressa qui di seguito indicati:

- corrispondenza del Settore Scientifico Disciplinare;
- corrispondenza della denominazione degli esami sostenuti dallo Studente con quella che appare nella 'Tabella delle corrispondenze' allegata ai presenti Criteri (*vedi Allegato*) e pubblicata sul sito di SFP.

Un esame è riconosciuto solamente se rispondente contemporaneamente a ciascuno dei due requisiti indicati nei punti precedenti. In caso di variazioni di codici di Settori Scientifici Disciplinari nel corso degli anni, la Commissione si riserva il diritto di valutare e convalidare CFU, attenendosi alla corrispondenza della denominazione degli esami.

3.1.2. La Commissione valuterà il riconoscimento dell'esame in base al criterio dell'eventuale obsolescenza dei contenuti.

3.1.3. La Commissione si riserva di valutare la convalida parziale o totale di un insegnamento, sulla base dei CFU effettivamente indicati nella documentazione presentata dallo Studente e sulla base degli specifici CFU convalidabili indicati nella 'Tabella delle corrispondenze' pubblicata sul sito di SFP alla voce 'Riconoscimento dei crediti', che si consiglia di visionare con attenzione.

Qualora venga riconosciuta la *convalida totale di un insegnamento*:

- nel caso di uno Studente in condizione di Passaggio e/o Trasferimento di Corso di Laurea, ad ogni convalida corrisponderà necessariamente un voto in trentesimi relativo alla valutazione precedentemente conseguita dallo Studente;
- nel caso di uno Studente in condizione di Seconda Laurea, il riconoscimento avverrà sul singolo insegnamento ma non corrisponderà ad un voto.

In tutti i casi di abbreviazioni di corso o di riconoscimenti di carriere pregresse concluse (come il caso di una II Laurea), gli esami riconosciuti interamente non vengono calcolati ai fini della media di Laurea, come specificato al punto 3.1.7.

Per il riconoscimento di esami di vecchio ordinamento, privi di CFU, si seguirà il criterio della semestralità/annualità per cui ad un esame semestrale corrispondono 4 CFU e ad un esame annuale 8 CFU.

In caso di *convalida solo parziale dei crediti formativi di una disciplina*, lo Studente dovrà rivolgersi al Docente responsabile dell'insegnamento per definire le modalità specifiche di integrazione dei CFU rimanenti: in questo caso, l'esame da sostenere e il voto conseguito dovranno corrispondere al numero di CFU da integrare.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- nel caso di uno Studente in condizione di Passaggio e/o Trasferimento di Corso di Laurea, il Docente titolare dell'insegnamento verbalizzerà solo il voto dell'esame corrispondente agli effettivi CFU da integrare da parte dello Studente. Il sistema informatico effettuerà direttamente la media ponderata, che mette in relazione il voto con i crediti, sia del voto appena conseguito, sia del voto dell'esame utilizzato per il riconoscimento.
- nel caso di uno Studente in condizione di Seconda Laurea il Docente titolare dell'insegnamento verbalizzerà solo il voto conseguito nell'esame parziale di integrazione dei CFU, voto che farà

media nella valutazione finale per l'esame di Laurea, come da Regolamento d'Ateneo, e secondo le modalità specificate al punto 3.1.7.

3.1.4. Gli esami senza votazione saranno esclusi da qualsiasi possibilità di riconoscimento.

3.1.5. Lo Studente che ritenga di far richiesta di ulteriore valutazione di esami sostenuti in precedenti percorsi di studio, non presenti nella 'Tabella delle corrispondenze', dovrà compilare una domanda scritta, in carta semplice, indirizzata alla Commissione Piani di Studio di SFP, all'atto dell'immatricolazione, allegando la certificazione degli esami in questione, comprensiva del programma di studio sostenuto, della durata dell'insegnamento in ore, del numero di CFU conseguiti e relativa votazione. Tale richiesta dovrà essere inviata alla casella mail della Segreteria Studenti (segsform@unibo.it) all'atto di immatricolazione, unitamente agli altri documenti. Sarà la Segreteria medesima a farla pervenire alla Commissione Piani di Studio. La richiesta dello Studente verrà sottoposta al giudizio della Commissione Piani di Studio che -sentito il parere dei Docenti esperti dell'ambito disciplinare presenti nel Consiglio di Corso di Laurea -valuterà secondo il principio della trasparenza, dell'equità e della effettiva corrispondenza di contenuto degli insegnamenti. La proposta della Commissione verrà ogni volta sottoposta al Consiglio di Corso di Laurea per l'eventuale approvazione.

3.1.6. Le lingue diverse dalla Lingua inglese possono essere riconosciute solo come 'Corso a scelta'.

3.1.7. Ai fini del calcolo della media finale dei voti per l'esame di Laurea, si precisa che il sistema informatico di Ateneo elabora le votazioni per ogni insegnamento o attività formativa, ai fini del calcolo suddetto, nei seguenti modi:

- in caso di Passaggio e Trasferimento:

- ad ogni convalida corrisponderà necessariamente un voto in trentesimi relativo alla valutazione precedentemente conseguita dallo Studente.

- in caso di convalida solo parziale dei crediti formativi* di una disciplina, verranno conteggiati due voti: il voto dell'Esame utilizzato per il riconoscimento parziale ed il voto ottenuto nell'attività formativa integrativa sostenuta. Per entrambi verrà calcolata la media ponderata che rapporta i voti ai crediti.

- in caso di Seconda Laurea:

- al riconoscimento non corrisponderà un voto.

- in caso di convalida solo parziale dei crediti formativi* di una disciplina, verrà calcolato solo il voto conseguito nell'Esame parziale di integrazione dei CFU.

- in caso di riconoscimento totale dell'insegnamento*, non essendo prevista valutazione (come specificato al punto 3.1.3), tale insegnamento sarà escluso dal calcolo.

- in caso di Esami sostenuti in Erasmus, fatta eccezione per le idoneità, il voto calcolato sarà quello regolarmente registrato in carriera.

3.2. Laboratori

3.2.1. La frequenza a tutti i tipi di Laboratorio presenti nell'Offerta Formativa del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria è obbligatoria.

3.2.2. La frequenza ai Laboratori connessi agli insegnamenti è, oltre che obbligatoria, condizione indispensabile per sostenere l'esame dell'insegnamento cui il laboratorio si riferisce. Essa contribuisce inoltre alla valutazione complessiva dell'insegnamento stesso.

3.2.3. I Laboratori connessi agli insegnamenti non potranno essere in alcun modo convalidati con altre attività laboratoriali pregresse, ad eccezione dei casi di Trasferimento da altro Corso di laurea SFP di altro ateneo.

3.3 Laboratori di Lingua inglese

3.3.1. A Laboratori di inglese o Esami di inglese senza voto, ma certificati con generica ID (Idoneità) priva di specifica indicazione del livello non si riconosce nulla (con l'eccezione dei Trasferimenti da stesso Corso SFP)

3.3.2. In caso di possesso di certificazione B1 si procede nel seguente modo:

- se rilasciata da Centro Linguistico d'Ateneo ed equivalente a 2 o più crediti: si riconoscono 2 CFU di frequenza del primo anno, ma si deve comunque sostenere l'esame. Nel Piano di Studio verrà indicato con la formula 'si riconosce la frequenza ma deve sostenere l'esame per conseguire i 2 CFU' e non verrà conteggiato nel totale dei CFU.
- se rilasciata da Ente di Certificazione internazionale (es. Cambridge, Trinity, PET...) contemplate dal MIUR (anche se sostenute in Italia, purché da ente certificato cfr.): si riconoscono 2 CFU del primo anno.

3.3.3. In caso di possesso di Certificazione B2 si procede nel seguente modo:

- se rilasciata da Centro Linguistico d'Ateneo ed equivalente a 2 o più crediti: si riconoscono i 4 CFU di frequenza del primo e del secondo anno, ma lo Studente deve comunque sostenere gli esami del primo e secondo anno. Nella Delibera di riconoscimento verrà indicato con la formula 'si riconosce la frequenza ma deve sostenere l'esame per conseguire i 2 CFU' e non verrà conteggiato nel totale dei CFU.
- se rilasciata da Ente di certificazione internazionale e conseguita entro 5 anni dall'immatricolazione: si riconoscono 2 CFU del primo e 2 CFU del secondo anno.

3.3.4. In caso di possesso di Certificazione C1 e C2 si procede nel seguente modo:

- se rilasciata da Centro Linguistico d'Ateneo: si riconoscono i 6 crediti di frequenza del primo, secondo e terzo anno, ma lo Studente deve comunque sostenere gli esami dei tre anni. Nel Piano di Studio verrà indicato con la formula 'si riconosce la frequenza ma deve sostenere l'esame per conseguire i 2 CFU' e non verrà conteggiato nel totale dei CFU.
- se rilasciata da Ente di certificazione internazionale contemplato dal MIUR: si riconoscono i 6 CFU di frequenza del primo, secondo e terzo anno, e lo Studente non deve sostenere i Laboratori di Inglese dei primi tre anni.

3.3.5 In caso di Esame di lingua inglese con voto si procede nel seguente modo:

- Esami con voto da 3, 4 o 5 CFU: si riconoscono 2 CFU del primo anno.
- Esami con voto da 6 CFU in poi: si riconoscono 2 CFU del primo anno e 2 CFU del secondo anno.

3.3.6. Per Studenti laureati o in condizione di passaggio o trasferimento da Corsi di laurea in Lingue e Letterature straniere o Scuole Superiori in Lingue Moderne per Interpreti, si procede nel seguente modo:

- se lo Studente è in possesso di esame di Lingua Inglese o Linguistica inglese da almeno 10 CFU: si riconoscono 2 CFU del primo anno, 2 CFU del secondo, 2 CFU del terzo anno.

- se lo Studente è in possesso di esame di Lingua Inglese o Linguistica inglese da almeno 10 CFU e nella sua carriera precedente è presente un esame di Glottodidattica e/o Didattica della lingua inglese e/o Didattica delle lingue moderne: si riconoscono i 10 CFU complessivi dei Laboratori di Lingua inglese di tutti i cinque anni del Corso di SFP.

3.3.7. In nessun caso la Commissione Piani di Studio può riconoscere l'Idoneità del B 2 del quinto anno di Corso di SFP, che può essere riconosciuta esclusivamente dal Centro Linguistico di Ateneo al quinto anno, secondo le procedure indicate nel sito del CLA.

3.4. Tirocinio

3.4.1. Non possono essere riconosciute attività formative di tirocinio sostenute presso Corsi di Laurea diversi da quello in Scienze della Formazione Primaria

3.4.2. Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia o primaria sono esonerati dallo svolgimento del tirocinio specifico nel livello scolastico in cui sono in servizio. Dovranno invece svolgere la porzione di tirocinio riferita all'altro livello scolastico, secondo le disposizioni più specifiche del Progetto di tirocinio che il Corso di Laurea ha predisposto. Tali insegnanti in servizio dovranno inviare adeguata documentazione alla casella mail della Segreteria studenti (segscform@unibo.it) entro i termini stabiliti al suindicato punto 1.3.

4. Norme per gli Studenti del Corso di Laurea in Formazione primaria (vecchio ordinamento) che chiedono di optare per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria

4.1. È ammessa l'opzione dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del precedente ordinamento al nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria. La Commissione stabilisce i seguenti criteri generali per l'opzione da un Corso all'altro.

4.2. Anche a coloro che optano dal vecchio al nuovo ordinamento di SFP è richiesto il superamento del Test d'ingresso al nuovo CdLM in Scienze della Formazione Primaria.

4.3. È ammesso il Passaggio al secondo anno del nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 40. È ammesso il Passaggio al terzo anno del nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 80.

4.4. Gli esami sostenuti nella carriera precedente da parte dello Studente saranno riconosciuti sulla base della 'Tabella delle corrispondenze' disponibile sul sito del corso di Laurea nel link "isciversi".

4.5. Saranno riconosciuti unicamente gli esami ufficialmente certificati e con voto (al riguardo farà fede il certificato rilasciato dalla Segreteria). Ai soli Studenti iscritti a Scienze della Formazione Primaria della sede di Bologna potranno essere riconosciuti sia gli esami integrati precedentemente sostenuti in Scienze della Formazione Primaria, sia i singoli moduli di esame certificati sul libretto colorato.

4.6. Ogni modulo d'esame sostenuto in Scienze della Formazione Primaria potrà essere riconosciuto per un massimo di 5 CFU.

4.7. Saranno riconosciuti solo i Laboratori relativi allo stesso ambito disciplinare del nuovo Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

4.8. Saranno riconosciuti interamente i Tirocini già svolti. Il riconoscimento avverrà in base al numero delle ore di tirocinio svolte.

5. Norme per i trasferimenti da altra sede nazionale di Scienze della Formazione Primaria al Corso di Scienze della formazione Primaria di Bologna

5.1. Gli Studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale di Scienze della Formazione primaria di altra sede nazionale possono chiedere il Trasferimento alla sede di Bologna, senza Test d'ingresso.

5.2. Saranno riconosciuti totalmente solo gli esami e laboratori effettivamente sostenuti nel Corso SFP di provenienza, e non quelli eventualmente riconosciuti dal Corso di SFP di provenienza. La Commissione Piani di Studio potrà inoltre prendere in considerazione eventuali esami sostenuti in precedenti percorsi universitari, documentati all'atto di richiesta di trasferimento, sulla base delle possibili convalide indicate nella 'Tabella delle corrispondenze' pubblicata sul sito di SFP.

5.3. Lo Studente proseguirà la carriera nel nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria, senza soluzione di continuità, indipendentemente dal numero di CFU riconosciuti dalla Commissione Piani di Studio di SFP di Bologna, in base al Regolamento degli Studenti dell'Università di Bologna, art. 4.

5.4. Il numero massimo di trasferimenti possibili viene determinato sulla base di un conteggio che include: i posti rimasti disponibili nell'anno precedente al termine della procedura concorsuale nazionale, i posti non coperti nell'anno precedente a seguito della selezione per titoli ed i posti liberatisi a seguito di rinuncia o di Passaggio ad altro corso di studio o di Trasferimento ad altro Ateneo. Per l'anno accademico 2018-2019 tale numero è determinato in 151 posti.